



COMUNICATO UFFICIALE N. 229/L - 27 GIUGNO 2017

229/533

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 183/A della F.I.G.C., pubblicato in data 26 Giugno 2017:
Comunicato Ufficiale n. 183/A

Il Consiglio Federale

- visto il Comunicato Ufficiale n. 163/A del 26 maggio 2017;
- ritenuto opportuno chiarire che la preclusione di cui alla lettera D5 del citato Comunicato Ufficiale, trova applicazione esclusivamente nel caso in cui l'acquisizione del titolo sportivo, ai sensi dell'art. 52, comma 3 delle N.O.I.F., abbia riguardato campionati professionistici;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

di modificare la lettera D5 del Comunicato Ufficiale n. 163/A del 26 maggio 2017, secondo il testo sotto riportato.

D5. Le società a cui è stato attribuito nelle stagioni 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 il titolo sportivo di un campionato professionistico, ai sensi dell'art. 52, comma 3, delle NOIF, nonché le società a cui venisse attribuito il titolo sportivo di un campionato professionistico nella stagione 2017/2018, in virtù della medesima disposizione, saranno computate ai soli fini della redazione della classifica finale, ma saranno in ogni caso escluse dal ripescaggio.

Publicato in Firenze il 27 Giugno 2017

IL PRESIDENTE
Dott. Gabriele Gravina